

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 513}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(Valsecchi)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SCALFARO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(BOZZI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(FERRI MAURO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(COPPO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTEOTTI)

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il
22 gennaio 1972

Seduta del 18 luglio 1972

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Trattato di adesione del Regno Unito, Danimarca, Irlanda e Norvegia alla Comunità economica europea, e alla Comunità europea dell'energia atomica è stato firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. Alla firma del Trattato si è giunti dopo un negoziato durato complessivamente circa diciannove mesi (dal 30 giugno 1970 al 22 gennaio 1972), preceduto da sei mesi di lavori comunitari interni destinati alla preparazione della posizione negoziale dei Sei. Occorre anche ricordare che la Gran Bretagna aveva avanzato domanda di adesione alla CEE fin dal 1961 — seguita nell'agosto 1961 dalla Danimarca e nell'aprile 1962 dalla Norvegia — e che la prima fase delle trattative, svoltasi tra l'ottobre 1961 ed il gennaio 1963 fu interrotta a seguito della decisa opposizione francese. Tale opposizione è caduta, come è noto, soltanto sei anni dopo, in occasione del vertice dell'Aja del 1°-2 dicembre 1969, ciò che ha permesso la ripresa e la conclusione del negoziato. Dal 30 giugno 1970 al 22 gennaio 1972 sono state tenute complessivamente 130 riunioni a livello dei ministri e dei supplenti: sul piano comunitario interno le riunioni preparatorie a tutti i livelli sono state praticamente giornaliere. I documenti ufficiali della conferenza sono stati più di 1.000; se si tiene conto anche dei documenti di lavoro, si supera il numero di 5.000.

Gli atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno Unito, dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia comprendono:

la decisione del consiglio, ai sensi dell'articolo 98 del Trattato di Parigi, in tre articoli, concernente l'adesione alla CECA;

il trattato di adesione alla CEE e all'Euratom, anche esso in tre articoli, previsto dagli articoli 237 del Trattato CEE e 205 del Trattato Euratom;

un atto, annesso ai due testi suddetti e dei quali costituisce parte integrante, in cui sono contenute le condizioni di ammissione alle tre Comunità e agli adattamenti dei Trattati che le istituiscono e degli atti adottati in loro esecuzione. Tale atto comprende 161 articoli; ad esso sono annessi undici allegati (relativi in particolare agli adattamenti definitivi e transitori del diritto derivato), trenta protocolli, uno scambio di lettere relativo ai problemi monetari e i testi in inglese, danese, irlandese e norvegese dei Trattati che istituiscono le Comunità e dei Trattati che li hanno modificati;

un atto finale della conferenza (che non sarà ratificato dai parlamenti nazionali) che autentica i testi suddetti e al quale sono allegati l'accordo relativo alle procedure del periodo intermedio, cinque dichiarazioni comuni della conferenza e sei dichiarazioni particolari.

Di questi atti quelli materialmente firmati il 22 gennaio 1972 sono il Trattato di adesione alla CEE ed all'Euratom e l'atto finale della conferenza. Quest'ultimo, oltre che dai plenipotenziari degli stati membri è stato firmato, per la Comunità, dal Presidente del Consiglio in carica.

I soli Ministri degli esteri hanno infine controfirmato lo scambio di lettere con la Gran Bretagna sulla sterlina.

È principalmente all'atto di adesione che ci si deve riferire se si vuol conoscere il contenuto delle condizioni dell'adesione e delle disposizioni relative a quest'ultima.

I principi (Parte prima dell'atto).

Dal momento dell'adesione, le disposizioni dei Trattati originari, gli atti delle istituzioni delle Comunità, le decisioni dei rappresentanti degli stati membri e gli accordi

conclusi dalle Comunità con paesi terzi e con organizzazioni internazionali vincolano in modo pieno i nuovi paesi membri e si applicano ad essi con gli adattamenti resi necessari dall'adesione stessa. Inoltre i nuovi paesi membri si impegnano ad aderire alle convenzioni concluse in applicazione dell'articolo 220 del Trattato CEE e agli accordi conclusi dagli stati membri originari congiuntamente ad una delle Comunità.

È questo il primo dei due grandi principi che hanno ispirato il negoziato: quello del rispetto del « patrimonio comunitario ».

Il secondo principio prevede la possibilità, per facilitare l'adattamento dei nuovi paesi membri alle norme vigenti nella Comunità, di deroghe transitorie, la cui durata non può superare i cinque anni (a partire dal 1° gennaio 1973, data di entrata in vigore del Trattato di adesione), per l'applicazione dei Trattati originari e degli atti delle istituzioni: al termine di tale periodo di transizione generale, e cioè a partire dal 1° gennaio 1978, la Comunità ampliata funzionerà normalmente, a ritmo pieno, senza più distinzioni tra membri originari e membri aderenti.

Gli adattamenti della normativa comunitaria (primaria e secondaria) resi necessari dall'adesione possono pertanto essere distinti in definitivi e transitori.

Gli adattamenti dei Trattati (Parte seconda).

Il Parlamento conterà 208 membri: Francia, Germania, Italia e Regno Unito 36 ciascuno; Belgio e Paesi Bassi 14; Danimarca, Irlanda e Norvegia 10; Lussemburgo 6. I nuovi delegati verranno designati dai Parlamenti dei paesi aderenti subito dopo l'adesione.

Il consiglio si comporrà di 10 membri, uno per ciascuno Stato e la rotazione della presidenza avverrà ogni sei mesi secondo l'ordine alfabetico — nelle rispettive lingue — dei nomi dei paesi membri (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Regno Unito).

Per la maggioranza semplice è richiesto il voto di almeno sei stati. Per le deliberazioni a maggioranza qualificata, è attribuita la seguente ponderazione ai voti dei paesi membri: 10 alla Germania, Francia, Italia e Regno Unito; 5 al Belgio e Paesi Bassi; 3 alla Danimarca, Irlanda e Norvegia; 2 al Lussemburgo. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: 43 voti, quando debbano essere prese su proposta della commissione; 43 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi.

Per quanto riguarda le modalità particolari di voto del consiglio nell'ambito del Trattato CECA, la maggioranza dei 5/6 prevista dall'articolo 95 è stata portata ai 9/10; e le decisioni a maggioranza assoluta devono comprendere il voto di due stati che conseguano ciascuno almeno 1/8 della produzione carbo-siderurgica della Comunità; nei casi in cui è richiesto un parere conforme del consiglio, se vi è parità di voti e se l'alta autorità mantiene la sua proposta dopo una seconda votazione, il parere si ritiene acquisito se ha raccolto l'approvazione di tre stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo della produzione carbo-siderurgica della Comunità.

La commissione sarà composta di quattordici membri (il numero dei vice presidenti è stato portato a cinque) e verrà nominata *ex novo* immediatamente dopo l'adesione nella sua nuova composizione.

La Corte di giustizia sarà composta di undici giudici e tre avvocati generali: i nuovi membri della corte (quattro giudici e un avvocato generale) saranno nominati subito dopo l'adesione. Ogni tre anni avrà luogo un rinnovo parziale che interesserà, alternativamente, 5 giudici e 2 avvocati generali, e 6 giudici e un avvocato generale. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti almeno sette giudici.

Il Comitato economico e sociale conterà 153 membri: Francia, Germania, Italia e Regno Unito 24 ciascuno; Belgio e Paesi Bassi 12; Danimarca e Norvegia 9; Lussemburgo 6. I 51 nuovi membri saranno nominati immediatamente dopo l'adesione e il loro mandato scadrà contemporaneamente a quello dei membri in carica al momento dell'adesione.

Il Comitato consultivo della CECA sarà composto di un minimo di 60 membri e di un massimo di 84 e il Comitato scientifico e tecnico dell'Euratom di 28 membri.

La Banca europea per gli investimenti (protocollo n. 1 annesso all'atto) avrà un consiglio dei governatori di dieci membri; un consiglio di amministrazione di 19 amministratori (3 ciascuno per Francia, Germania, Italia e Regno Unito; 1 ciascuno per gli altri paesi e la commissione) e 10 supplenti (2 ciascuno per Francia, Germania, Italia e Regno Unito; 1 per il Benelux e 1 per la commissione); un comitato direttivo di 5 membri (1 presidente e 4 vice presidenti).

I nuovi paesi membri partecipano al capitale della banca (2 miliardi e 70 milioni di unità di conto) nel modo seguente: Regno Unito 450 milioni; Danimarca 60 milioni; Norvegia 45 milioni; Irlanda 15 milioni. Essi par-

tecipano inoltre alle riserve della banca secondo le seguenti chiavi: Regno Unito 30 per cento; Danimarca 4 per cento; Norvegia 3 per cento; Irlanda 1 per cento. Il capitale versato (20 per cento di quello sottoscritto) e la partecipazione alle riserve saranno versati in cinque rate entro trenta mesi dall'adesione.

Gli adattamenti degli atti delle istituzioni (Parte terza dell'atto e allegati I e II).

L'insieme degli atti adottati dalle istituzioni ai sensi dell'articolo 189 del Trattato CEE e tuttora applicabili (circa 3.000 tra regolamenti, direttive e decisioni) sono stati tradotti nelle nuove lingue della Comunità e hanno formato oggetto degli adattamenti che figurano nell'allegato I dell'atto. Tali adattamenti hanno tanto carattere prevalentemente formale o tecnico, al fine di rendere gli atti in questione giuridicamente applicabili ai nuovi paesi membri, quanto carattere sostanziale, al fine di adeguarli alla nuova realtà economica della Comunità allargata.

Gli atti figuranti nell'allegato II, per i quali non è stato possibile adottare prima della firma dell'atto di adesione le necessarie modifiche, saranno modificati nel corso del periodo intermedio, secondo una procedura semplificata (il consiglio a maggioranza qualificata su proposte della commissione) e conformemente agli orientamenti indicati nell'allegato stesso.

È da notare che, in virtù di una esplicita disposizione, gli atti che fanno oggetto degli adattamenti indicati non perdono, per il fatto di essere previsti da un atto avente forza di Trattato, la loro natura giuridica e potranno pertanto essere ulteriormente modificati o abrogati da disposizioni di diritto derivato.

Le misure transitorie (Parte quarta dell'atto).

A) *La libera circolazione delle merci.*

La smobilitazione tariffaria all'interno della Comunità avrà luogo in cinque riduzioni, del 20 per cento ciascuna, rispettivamente il 1° aprile 1973, il 1° gennaio 1974, il 1° gennaio 1975, il 1° gennaio 1976 e il 1° luglio 1977. Il traffico dei viaggiatori intracomunitari beneficerà della franchigia doganale sin dall'adesione. I nuovi paesi membri potranno inoltre sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili alle importazioni dagli altri paesi membri. Le tasse di effetto equivalente a dazi all'importazione sono abolite secondo lo stesso calendario

dei dazi: la prima riduzione, del 40 per cento, avrà luogo tuttavia solo il 1° gennaio 1974.

L'allineamento alla tariffa esterna comune avrà luogo in quattro tappe: 40 per cento il 1° gennaio 1974, 20 per cento il 1° gennaio 1975 e 1976 e il rimanente 20 per cento il 1° luglio 1977. I nuovi stati membri hanno la facoltà di allinearsi alla TEC con un ritmo più rapido.

I dazi all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono aboliti al più tardi il 1° gennaio 1974. Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione tra i membri originari della Comunità e i nuovi membri sono abolite sin dall'adesione: le tasse di effetto equivalente sono abolite al più tardi il 1° gennaio 1975.

I nuovi stati membri hanno la facoltà di sostituire i dazi doganali a carattere fiscale o l'elemento fiscale di tali dazi con una imposta interna conforme all'articolo 95 del Trattato CEE. Qualora la commissione constati che una tale sostituzione presenta gravi difficoltà, essa autorizza, entro il 1° marzo 1973, lo stato in questione a mantenere il dazio o l'elemento fiscale fino, al più tardi, al 31 dicembre 1975.

Le domande dei paesi candidati di beneficiare di contingenti tariffari per l'importazione di talune materie prime (fosforo, ossido di alluminio, estratto di mimosa, legno compensato, pasta per carta, carta da giornali, piombo e zinco greggi) sono state soddisfatte mediante l'apertura di contingenti comunitari o nazionali, ovvero mediante la sospensione parziale o totale del dazio (protocolli dal n. 8 al n. 15 allegati all'atto).

La soddisfacente soluzione del problema posto dall'importazione di tali prodotti ha inoltre consentito l'abrogazione di tutti i protocolli della lista G del Trattato CEE, ad eccezione del protocollo XVII (concernente le importazioni di aerodine e di parti staccate).

B) *L'agricoltura.*

Il principio generale che ha ispirato le trattative per quanto riguarda il settore agricolo (e che è stato accolto nell'atto) è che, sin dall'adesione, i nuovi paesi membri applicano integralmente i principi e i meccanismi della politica agricola comune; e che disposizioni transitorie sono previste per l'allineamento graduale sui prezzi comunitari e sul livello della protezione esterna comunitaria nonché per i meccanismi della liberazione degli scambi tra nuovi e vecchi paesi membri. Per ragioni di ordine pratico e amministrativo, l'applicazione dell'insieme dei regolamenti agr-

coli è stata tuttavia rinviata dal 1° gennaio al 1° febbraio 1973.

L'allineamento sui prezzi comunitari avverrà in sei tappe, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, con un margine di elasticità dal 10 per cento al massimo, da decidere eventualmente di volta in volta, da parte del consiglio; l'ultimo movimento avrà luogo il 31 dicembre 1977: i prezzi comunitari saranno pertanto integralmente applicati nei nuovi paesi membri al più tardi il 1° gennaio 1978.

Il Regno Unito è stato autorizzato a mantenere l'attuale sistema di sovvenzioni alla produzione (i cui ammontari verranno progressivamente ridotti) fintantoché in tale paese esisterà una differenza tra il prezzo garantito al produttore e il prezzo di mercato inglese (che si avvicinerà gradualmente a quello comunitario).

Al fine di compensare le differenze dei livelli dei prezzi, si applicano degli importi compensativi negli scambi intracomunitari, che vengono riscossi o versati per conto del FEOGA dallo o allo stato importatore o esportatore. Negli scambi dei nuovi paesi membri con i paesi terzi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione nonché le restituzioni alla esportazione, applicate nell'ambito della politica agricola comune, sono, secondo i casi, diminuite o aumentate dagli importi compensativi applicabili negli scambi intracomunitari.

Per i prodotti agricoli la cui importazione è sottoposta a dazi doganali, questi sono ridotti negli scambi intracomunitari in cinque tappe, del 20 per cento ciascuna, alle stesse date previste per le riduzioni tariffarie sui prodotti industriali. Per il settore delle carni bovine le riduzioni hanno luogo tuttavia ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; per gli ortofrutticoli, al 1° gennaio di ogni anno, con inizio il 1° gennaio 1974.

L'allineamento dei dazi agricoli alla tariffa esterna comune avviene allo stesso ritmo previsto per le riduzioni intracomunitarie.

Le riduzioni e l'allineamento alla TEC dei dazi applicati sugli ortofrutticoli possono essere effettuati con un margine di flessibilità del 10 per cento, da decidere — se del caso — di volta in volta dal consiglio a partire dal secondo movimento.

I nuovi paesi membri possono, anche in questo settore, procedere alle riduzioni dei dazi e all'allineamento sulla TEC con un ritmo più rapido di quello previsto.

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità al sistema di transizione nel settore agri-

colo, è stato previsto che, in caso di notevoli difficoltà per il passaggio dal regime esistente per taluni prodotti nei nuovi paesi membri a quello risultante dall'organizzazione comune di mercato, il consiglio possa adottare le misure necessarie entro il 31 gennaio 1974 (tale data può essere tuttavia prorogata, all'unanimità, di un anno).

L'atto prevede inoltre disposizioni specifiche per i singoli settori agricoli per quanto riguarda la fissazione dei prezzi degli importi compensativi, dei prelievi e delle restituzioni, nonché delle altre misure transitorie particolari previste per i vari settori.

Il principio della estensione sin dall'adesione della preferenza comunitaria per i prodotti agricoli a tutta la Comunità (conseguente all'applicazione dei regolamenti agricoli appunto sin dall'adesione stessa) è stato formalmente ribadito nel protocollo n. 16. Tale protocollo prevede inoltre che le istituzioni della Comunità ampliata vigileranno affinché la fluidità degli scambi rimanga assicurata e prenderanno, durante il periodo transitorio, le misure idonee a venire incontro, nel rispetto dei principi e nell'ambito della politica agricola comune, agli eventuali problemi che si ponessero per gli scambi con taluni paesi terzi in taluni casi concreti.

C) *La pesca.*

In deroga alle norme comunitarie in materia di accesso alle zone di pesca, gli stati membri della Comunità potranno riservare la pesca nelle acque soggette alla loro giurisdizione, entro un limite di sei miglia dalle linee di base, fino al 31 dicembre 1982, alle imbarcazioni che pescano tradizionalmente in dette acque partendo dai porti locali. Tale deroga non pregiudica tuttavia i diritti tradizionali di pesca di cui godevano gli stati membri nei confronti degli altri stati membri alla data del 31 gennaio 1971.

Il limite della zona di pesca riservata è esteso a 12 miglia per determinate aree (le Faeroer, la Groenlandia e parte della costa occidentale danese, per la Danimarca; le coste dei dipartimenti della Manche, dell'Ille-et-Vilaine, delle Côtes du Nord, del Finistère e del Morbihan, per la Francia; parte delle coste settentrionali, occidentali e orientali, per l'Irlanda; la costa tra Egersund ed il confine con l'Unione Sovietica, per la Norvegia; le Shetland, le Orcadi, le coste settentrionali e orientali della Scozia, parte delle coste orientali e sud-occidentali inglesi, per il Regno Unito).

Al più tardi a partire dal sesto anno dopo l'adesione, il consiglio, su proposta della commissione, determinerà le condizioni di esercizio della pesca al fine di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

Inoltre, la commissione presenterà al consiglio una relazione sullo sviluppo economico e sociale delle zone costiere degli stati membri e sulla situazione del patrimonio ittico. Sulla base di tale relazione, il consiglio esaminerà le disposizioni che potrebbero far seguito alle deroghe in vigore sino al 1982.

Per la Norvegia, è stato adottato uno speciale protocollo (n. 21) che raccomanda alle istituzioni della Comunità ampliata di tenere particolarmente conto, al momento dell'esame di cui sopra, dei problemi che la Norvegia incontra nel settore della pesca, tanto nel quadro della sua economia generale, quanto per i motivi dipendenti dalla sua struttura demografica e sociale, e di fare in modo che le disposizioni da adottare vengano definite in conseguenza; queste disposizioni potranno includere, tra gli altri provvedimenti, una proroga oltre il 31 dicembre 1982 del regime derogatorio, nella misura appropriata e secondo regole da determinare.

D) *Le misure veterinarie.*

Data la differenza della situazione veterinaria nella Comunità attuale e nei paesi aderenti (in particolare in alcuni di essi), questi ultimi sono stati autorizzati a ritardare, in misura diversa a seconda dei casi, e al massimo sino al 1° gennaio 1978, l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia sanitaria per gli scambi intracomunitari di animali vivi e di carni fresche.

Prima dello scadere di tale periodo transitorio, verrà effettuato un esame della situazione alla luce dell'evoluzione nel settore veterinario, sulla base di un rapporto che la commissione presenterà al consiglio entro il 1° luglio 1976.

E) *Gli accordi con i paesi terzi e le associazioni.*

Sin dall'adesione i nuovi paesi membri applicheranno le disposizioni degli accordi conclusi dalla Comunità con i paesi del Mediterraneo, tenuto conto delle misure transitorie e degli adattamenti necessari che faranno oggetto di protocolli da concludere con i paesi in questione.

Le misure transitorie che saranno previste non potranno prescindere da quelle corrispondenti adottate all'interno della Comunità né superarne la durata.

Fino al 31 dicembre 1975, gli attuali paesi membri della Comunità, da una parte, e i nuovi paesi membri, dall'altra, manterranno le loro attuali relazioni rispettivamente con i paesi partecipanti alle convenzioni di Yaoundé e di Arusha e con i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nei Caraibi.

Entro tale data questi ultimi paesi potranno scegliere di regolare i loro futuri rapporti con la Comunità, secondo una delle seguenti formule (protocollo n. 22 allegato all'atto):

partecipazione alla convenzione che sostituirà quella firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

conclusione di una convenzione di associazione particolare (tipo Arusha);

conclusione di un accordo commerciale.

Nello stesso tempo, la Comunità si impegna a proseguire la sua politica di associazione sia nei confronti dei SAMA sia nei confronti dei paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth che saranno parti della stessa associazione.

Infine, i territori dipendenti del Regno Unito e della Norvegia saranno associati alla Comunità in analogia alla parte IV del Trattato CEE, ad eccezione di Hong Kong, il cui caso è stato considerato come regolato nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate.

Per quanto riguarda i paesi indipendenti del Commonwealth in via di sviluppo situati in Asia (India, Ceylon, Pakistan, Malaysia e Singapore), la Comunità si è dichiarata disposta, in una dichiarazione d'intenzioni allegata all'atto finale, ad esaminare tutti i problemi che potrebbero porsi a tali paesi nel settore commerciale onde ricercare soluzioni appropriate, tenendo conto della portata del sistema delle preferenze generalizzate.

F) *Le preferenze generalizzate (protocollo n. 23).*

I nuovi stati membri sono autorizzati a differire fino al 1° gennaio 1974 l'applicazione del sistema comunitario delle preferenze generalizzate.

G) *I movimenti di capitali.*

I nuovi paesi membri potranno ritardare, a seconda dei casi, di due anni (in particolare

gli investimenti diretti e i movimenti di capitali a carattere personale) o di cinque anni (per le operazioni su titoli) l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di liberazione di movimenti di capitali.

H) *Le disposizioni finanziarie.*

A partire dal 1° gennaio 1973, i nuovi stati membri parteciperanno al bilancio della Comunità, versando ad esso il gettito dei dazi e dei prelievi, nonché una percentuale dell'IVA, conformemente a quanto previsto dalla decisione del 21 aprile 1970.

Tuttavia, durante il periodo transitorio di cinque anni, la partecipazione finanziaria dei nuovi paesi membri non sarà piena, ma rappresenterà una percentuale massima crescente del bilancio comunitario (per il Regno Unito, dell'8,64 nel 1973 al 18,92 nel 1977; per l'Irlanda, dallo 0,27 nel 1973 allo 0,67 nel 1977; per la Danimarca, dall'1,10 nel 1973 al 2,4 nel 1977; per la Norvegia, dallo 0,75 nel 1973 all'1,65 nel 1977).

Dal 1° gennaio 1978, i nuovi paesi membri verseranno integralmente i loro contributi. Tuttavia nel 1978 l'aumento della loro partecipazione non dovrà superare i due quinti della differenza tra la loro contribuzione effettiva nel 1977 e quella che sarebbe stata la loro partecipazione per detto anno in regime pieno di risorse proprie. Parimenti nel 1979 l'aumento della loro parte relativa rispetto al 1978 non dovrà superare quello del 1978 rispetto al 1977.

I) *Le clausole di salvaguardia.*

Fino al 31 dicembre 1977 — in caso di difficoltà economiche gravi, settoriali o regionali — i nuovi stati membri (o i paesi membri originari nei confronti dei nuovi) possono essere autorizzati dalla commissione con procedura di urgenza, ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione.

Inoltre, sempre fino alla stessa data, qualora constati pratiche di *dumping* fra i nuovi e vecchi stati membri, la commissione rivolge raccomandazioni al paese eventualmente responsabile di tali pratiche e, ove queste permangano, autorizza il paese leso ad adottare adeguate misure di protezione.

L) *Altre misure transitorie.*

Una serie di altre misure transitorie particolari (allegati V, VII, X e XI) è stata prevista a beneficio dei nuovi paesi membri per l'applicazione di disposizioni specifiche di ta-

luni atti o per la loro messa in vigore: i termini previsti per la messa in vigore degli atti variano da un minimo di tre mesi per i regolamenti e di sei mesi per le direttive (termini normalmente richiesti dalle esigenze amministrative) ad un massimo di cinque anni (per quegli atti la cui applicazione all'interno dei nuovi paesi membri sia suscettibile di creare particolari difficoltà di carattere amministrativo o economico).

CECA.

Come accennato precedentemente, le condizioni per l'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono contenute nell'atto di adesione, cui fa riferimento la decisione del consiglio adottata ai sensi dell'articolo 98.

Lo smantellamento tariffario intracomunitario e l'allineamento alla tariffa unificata per i prodotti carbosiderurgici vengono realizzati secondo lo stesso ritmo previsto per gli altri prodotti industriali: i dazi intracomunitari sul carbone vengono tuttavia soppressi sin dall'adesione.

Le restrizioni quantitative alla esportazione di rottame verso gli altri paesi membri vengono abolite entro due anni dalla Gran Bretagna, entro tre anni dalla Danimarca e dalla Norvegia ed entro cinque anni dall'Irlanda.

I nuovi paesi membri verseranno infine dei contributi ai diversi fondi CECA in proporzione al loro potenziale carbosiderurgico: Regno Unito 57 muc, Norvegia 1,16 muc, Danimarca 0,63 muc, Irlanda 0,07 muc (protocollo n. 24).

EURATOM.

Aderendo alla Comunità europea dell'energia atomica, i nuovi paesi membri accettano i programmi comuni di ricerca e i progetti complementari del Trattato Euratom e si impegnano ad aderire all'accordo di verifica Euratom-AIEA (protocollo n. 29).

Inoltre, sono stati conclusi accordi particolari per gli scambi di conoscenze in materia nucleare tra la Comunità e i nuovi paesi membri (protocolli 25-28).

Per quanto riguarda lo smantellamento tariffario all'interno della Comunità e l'allineamento sulla TEC, essi avranno luogo il 1° gennaio 1974 per i prodotti degli elenchi A-1 e A-2 del Trattato CEEA, mentre per i prodotti dell'elenco B avranno luogo invece secondo lo stesso ritmo previsto per i prodotti industriali.

* * *

In allegato all'atto di adesione figurano inoltre certi accordi specifici, alcuni dei quali hanno rivestito una particolare importanza politica nel corso dei negoziati:

Zucchero del Commonwealth (protocollo n. 17).

Il Regno Unito è autorizzato ad importare, fino al 28 febbraio 1975 dai paesi e territori esportatori di zucchero del Commonwealth, i quantitativi di zucchero corrispondenti al contingente a prezzo convenuto fissato nell'ambito del « Commonwealth Sugar Agreement ».

Per quanto riguarda la sorte di queste importazioni dopo la data indicata, la Comunità si è impegnata, nel protocollo n. 22 concernente la sua futura politica di associazione, a salvaguardare gli interessi dei SAMA e dei paesi del Commonwealth in via di sviluppo, situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nei Caraibi, la cui economia dipende in notevole misura dall'esportazione di prodotti di base ed in special modo di zucchero. Il caso dello zucchero sarà disciplinato in siffatto contesto e avendo a mente l'importanza delle esportazioni di tale prodotto per l'economia di parecchi di tali paesi ed in particolare di quelli del Commonwealth.

Prodotti latteo-caseari della Nuova Zelanda (protocollo n. 18).

Il Regno Unito potrà continuare ad importare quantitativi annualmente decrescenti di burro e formaggio dalla Nuova Zelanda, i quali rappresenteranno, nel 1977, l'80 per cento di quelli originari per il burro ed il 20 per cento per il formaggio.

Nel corso del 1975 il consiglio riesaminerà la situazione del burro alla luce della evoluzione della domanda e dell'offerta nei principali paesi produttori e consumatori del mondo, con particolare riguardo alla Comunità ed alla Nuova Zelanda, tenendo conto, fra l'altro, dei progressi compiuti verso la conclusione di un accordo mondiale per i prodotti latteo-caseari, che la Comunità si sforzerà di promuovere, e dei progressi realizzati dalla Nuova Zelanda per la diversificazione della sua economia e delle sue esportazioni.

Alla luce di tale esame il consiglio adotterà, alla unanimità e su proposta della commissione, le misure idonee a mantenere il regime derogatorio per le importazioni di burro

dalla Nuova Zelanda dopo il 1977. A partire dal 1978 nessuna garanzia quantitativa potrà tuttavia continuare a sussistere per il formaggio.

Agricoltura norvegese (protocollo n. 20).

Con questo protocollo le parti contraenti riconoscono che, data la situazione geografica e demografica della Norvegia, si potrebbe non riuscire a risolvere i problemi particolari che l'adesione di tale paese alla Comunità pone ai suoi agricoltori per mezzo del periodo transitorio.

Misure specifiche sono state pertanto previste, nel rispetto delle regole della politica agricola comune, al fine di mantenere il livello di vita degli agricoltori norvegesi, segnatamente mediante un sistema di sostegno non legato al prodotto venduto e differenziato secondo le regioni e le categorie di agricoltori. Deroghe particolari a talune disposizioni della politica agricola comune sono state inoltre accordate alla Norvegia durante il periodo di transizione.

Infine, le istituzioni della Comunità procederanno ad un esame periodico del regime vigente in tale paese.

Problemi monetari (scambio di lettere annesso all'atto).

Con tale scambio di lettere il Regno Unito si dichiara disposto a prendere in considerazione una riduzione ordinata e graduale dei saldi ufficiali in sterline dopo l'adesione e a discutere con la Comunità le misure atte a realizzare un progressivo allineamento delle caratteristiche e delle pratiche esterne della sterlina su quelle delle altre monete della Comunità, nel quadro dei progressi verso l'unione economica e monetaria. Nel frattempo, il Regno Unito condurrà una politica intesa a stabilizzare i saldi ufficiali in sterline in modo compatibile con gli obiettivi a lungo termine dell'unione economica e monetaria.

Protocollo (n. 30) concernente l'Irlanda.

Le parti contraenti, nel prendere atto degli sforzi in atto da parte del governo di Dublino ai fini dell'industrializzazione e dello sviluppo economico dell'Irlanda, raccomandano alle istituzioni della Comunità di mettere in atto a tale scopo tutti i mezzi previsti dal Trattato CEE.

* * *

È da osservare infine che, per tenere conto di alcune situazioni particolari di certi nuovi paesi membri, sono state previste disposizioni specifiche che si riferiscono a tali situazioni.

È stato così deciso che:

in deroga alle disposizioni dell'articolo 227 del Trattato CEE, Gibilterra sarà esclusa dal territorio doganale della Comunità (e pertanto anche dalla libera circolazione delle merci e dei prodotti agricoli) e dalla applicazione dell'IVA;

le isole Faeroer (protocollo n. 2) non faranno parte della Comunità (tranne decisione contraria della Danimarca entro il 1975), così come la Svalbard (protocollo n. 5);

le uniche norme comunitarie che si applicheranno alle isole Normanne e all'isola di Man (protocollo n. 3) sono quelle relative alla libera circolazione delle merci e dei prodotti agricoli e le disposizioni del Trattato CEEA applicabili alle imprese o persone ai sensi dell'articolo 196;

l'Irlanda è autorizzata a mantenere fino al 1° gennaio 1985 il regime attualmente in vigore per il montaggio e l'importazione di autoveicoli (protocollo n. 7);

saranno adottate misure necessarie, nell'ambito della politica generale della Comunità in materia di alcole, al fine di favorire l'utilizzo di cereali comunitari per la produzione di bevande alcoliche ottenute da cereali, in particolare di whisky (protocollo n. 19).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e gli atti ad esso allegati, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ed agli atti ad esso allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 del Trattato stesso.